

25 MAG 2023

N. RC/13957

ROMA CAPITALE


ORDINANZA DEL SINDACO

N. 59 del 25 MAG. 2023

**Oggetto: Attuazione art. 33 –
“Turnazioni integrative e seconde
guide” - del Regolamento Capitolino
per la Disciplina degli Autoservizi
Pubblici non di linea, approvato
con Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 51 del 27 maggio 2021**

**Il Direttore della Direzione
Trasporto Pubblico Locale**

Avv. Daria Luciani




**Il Direttore del Dipartimento Mobilità
Sostenibile e Trasporti**

Ing. Antonello Fatello



L’Assessore alla Mobilità


Eugenio Patané



Visto:

Il Segretario Generale

Pietro Paolo Mileti



IL SINDACO

PREMESSO CHE

Con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 51 del 27 maggio 2021 è stato approvato il nuovo Regolamento Capitolino per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di Linea;

che l’Assessorato alla Mobilità, con propria Nota, prot QG 10601 del 14 marzo 2023, ha manifestato il proprio intendimento di dare attuazione all’art. 33 del richiamato Regolamento, per consentire la flessibilità dell’offerta di vetture taxi, in considerazione dell’aumento della domanda a seguito della fine dell’emergenza pandemica e in previsione dei picchi stagionali che si potranno registrare nel periodo estivo;

che l’art. 33 del predetto Regolamento, riguardante le Turnazioni integrative e seconde guide, consente all’Amministrazione capitolina la disposizione, relativamente al servizio taxi, di turnazioni integrative rispetto a quelle ordinarie, al fine di adeguarne i livelli essenziali di offerta in situazioni contingenti;

che il comma due del predetto articolo 33 stabilisce: *“Per l’espletamento delle turnazioni integrative di cui al comma 1, i titolari di licenza Taxi nei casi di imprese artigiane, in caso di avvenuto svolgimento di un turno di lavoro per un periodo pari al numero massimo di ore di guida possibili secondo la normativa vigente, possono avvalersi di seconde guide. Tali seconde guide possono essere svolte da collaboratori familiari o da sostituti alla guida secondo quanto previsto rispettivamente dall’art. 7 e dall’art. 20 del presente Regolamento”;*

che il comma tre del predetto articolo 33 stabilisce: *“Nei casi di licenze Taxi conferite presso cooperative di produzione e lavoro secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del presente Regolamento e dall’art. 7 comma 1 lettera b) della L. 21/1992, le turnazioni integrative e le seconde guide devono essere assicurate, su disposizione organizzativa della cooperativa di produzione e*

lavoro, dai soci della medesima cooperativa in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di conducente dei servizi di Trasporto Pubblico non di Linea mediante Taxi con autovettura";

che il comma 4 dell'art. 33 del predetto Regolamento prevede che "le modalità e i periodi temporali di esercizio di tale turnazione integrativa sono disciplinati secondo Ordinanze del Sindaco che stabiliscono i criteri e la regolamentazione per lo svolgimento dell'attività";

che allo scopo di dare attuazione alle finalità dell'Amministrazione capitolina risulta importante adottare al più presto nuove modalità operative;

VISTO:

l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/ 2000;

La Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e ss.mm.ii.;

l'art. 6 della Legge n. 248 del 4 agosto 2006;

la Legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 e ss.mm.ii.;

il Regolamento Capitolino per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di Linea, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 51 del 27 maggio 2021;

per quanto sopra esposto

DISPONE

nell'ambito della disciplina contemplata dai commi 2 e 3 dell'art.33 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 51 del 27 maggio 2021, le seguenti modalità e periodi temporali per l'esercizio della turnazione integrativa e seconde guide del servizio taxi:

- a) i titolari di licenza Taxi che esercitano in qualità di impresa artigiana e aderiscono alla "turnazione integrativa" e/o i rappresentanti legali delle Cooperative di produzione e lavoro a cui le licenze Taxi sono state conferite secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'art. 6 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 51 del 27 maggio 2021 e che aderiscono alla "turnazione integrativa" per una specifica licenza Taxi, a decorrere dalla validità dell'autorizzazione per lo svolgimento di detta turnazione integrativa, possono scegliere il turno di servizio ordinario, secondo i criteri operativi di seguito indicati, a prescindere dal gruppo di appartenenza, comunicando tale scelta mediante la piattaforma Taxi/Ncc Web. I titolari di licenza taxi autorizzati all'esonero del turno di cui alle D.D. 446/2010, 87/2021 e 160/2023 potranno aderire alla "turnazione integrativa" secondo i criteri operativi di seguito indicati e per lo svolgimento del proprio turno di servizio ordinario, dovranno attenersi a quello accordato per effetto del sopra citato esonero turno;

- b) per la scelta del turno di servizio ordinario e del turno di servizio integrativo, il titolare della licenza Taxi e/o il rappresentante legale delle Cooperative di produzione e lavoro deve osservare i seguenti criteri:
- turno ordinario, inizio nella fascia oraria 06:00-24:00;
 - turno ordinario, durata 9 ore consecutive. Tale fascia oraria potrà essere eventualmente estesa dall'Amministrazione Capitolina;
 - turno integrativo, inizio fascia oraria decorse un minimo di n. 2 ore dalla fine del turno ordinario e termine del turno integrativo ad almeno n. 2 ore di distanza dall'orario di inizio del turno ordinario;
 - turno integrativo, durata da un minimo di 4 ore ad un massimo pari alla durata del turno ordinario ridotto di n. 2 ore;
 - turno integrativo, numero massimo di turni attivabili pari ad uno per ciascuna giornata;
- c) per la scelta del soggetto che dovrà svolgere il turno integrativo, secondo quanto previsto dall'art. 33 del regolamento degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 51/2021:
- il titolare di licenza Taxi che esercita in qualità di impresa artigiana potrà avvalersi di un collaboratore familiare nominato ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 51/2021 sopra richiamata. In caso di collaborazione familiare a titolo gratuito, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 21 comma 6, coordinato con la Legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, l'autorizzazione allo svolgimento del un turno integrativo sarà valida per un numero di ore non superiore a 720 annue;
 - in alternativa a quanto indicato al punto precedente, il titolare della licenza Taxi che esercita in qualità di impresa artigiana potrà avvalersi di un sostituto alla guida nominato ai sensi dell'art. 20 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 51/2021 sopra richiamata;
 - nei casi di licenza Taxi conferita presso una Cooperativa di produzione e lavoro, il rappresentante legale del medesimo organismo potrà disporre lo svolgimento del turno integrativo da parte di un sostituto alla guida nominato ai sensi dell'art. 20 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 51/2021 sopra richiamata.

L'Amministrazione Capitolina procederà, con successivi provvedimenti, all'attuazione della turnazione integrativa nei periodi in cui ne sarà rilevata l'esigenza.

L'Amministrazione Capitolina si riserva inoltre la facoltà di modificare e/o integrare ulteriormente le presenti disposizioni, nell'interesse dell'utenza e della categoria, sentite le parti sociali e in concomitanza di grandi eventi (religiosi, sportivi, culturali, agitazione del settore TPL o di avverse condizioni climatiche), nonché in caso di diversa domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea legato a variazioni dei flussi d'utenza o a situazione emergenziali.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio di Roma Capitale e pubblicazione sul sito internet istituzionale di Roma Capitale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned below the printed text 'IL SINDACO'.